



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

N.557/B.2214.10089.D.58(18)

Roma, 8 MAR. 2002

OGGETTO: istituto di vigilanza "C.R.C. Global Security di Spoleto".
Servizio trasporto e scorta valori. Limiti extraterritorialità della
Licenza. Quesito.

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI T E R N I
(Rif.n.2010/1°sett. del 29.1.2002)

e, p.c.

AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO L O R O - S E D I

ALLE QUESTURE L O R O - S E D I

Con la nota sopra distinta codesto Ufficio Territoriale del Governo chiede di conoscere se un Istituto di vigilanza privata possa effettuare servizio di trasporto e scorta valori al di fuori della provincia per la quale è munito della apposita licenza, accettando incarichi da parte di clienti diversi da quelli per i quali ha iniziato il servizio.

Tale quesito origina dalla particolare modalità del servizio di trasporto e scorta valori che intenderebbe effettuare l'istituto "C.R.C. Global Security di Spoleto", il quale partendo da quest'ultima località, ove è situato il caveau della Banca Popolare di Spoleto e della Cassa di Risparmio di Spoleto, trasporterebbe i plichi e i valori colà caricati, presso le filiali e le agenzie site in codesta provincia e successivamente effettuerebbe la raccolta di denaro e valori presso alcuni clienti di dette banche ritornando poi al luogo di partenza.

Al riguardo si rappresenta che le istruzioni contenute nelle circolari ministeriali emanate in materia di trasporto e scorta di valori consentono agli istituti di vigilanza di effettuare il prelievo del denaro nella provincia in cui sono autorizzati per trasferirlo nel territorio di un'altra provincia nella quale non sono abilitati, non potendosi interrompere il servizio in parola, per ovvi motivi di pubblica sicurezza, sul limitare del confine provinciale. Si è consentito, inoltre, di compiere il servizio di trasporto valori, una volta completata la fase di andata, anche durante il tragitto di ritorno.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Le suddette ministeriali non hanno specificato se, dopo la consegna, il prelievo dei valori siti al di fuori della provincia di appartenenza debba avvenire esclusivamente presso il soggetto cui i beni sono stati in precedenza consegnati.

Si ritiene pertanto lecita anche la raccolta di valori presso clienti diversi da quello destinatario del trasporto di andata. Essa infatti avviene durante l'esecuzione di un servizio che, in quanto originato nella provincia di appartenenza, deve considerarsi legittimo.

Resta inteso che nella fattispecie i valori prelevati dovranno essere consegnati in una località in cui l'Istituto è autorizzato ad operare, altrimenti, lo stesso svolgerebbe una prestazione al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, violando quindi il precetto dell'art. 134 TULPS.

Le modalità di esecuzione del servizio dovranno comunque essere annotate nella licenza dell'Istituto, dandone tempestiva comunicazione ai Questori delle province interessate.

Quanto sopra quale contributo per le determinazioni di competenza di codesto Ufficio Territoriale del Governo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

/RS